

# Revisione solo con titolare effettivo

Assirevi sottolinea la residualità dell'ipotesi dell'inesistenza di un titolare effettivo

/ Maurizio MEOLI

Assirevi, con il documento di ricerca n. [181R](#), aggiorna e sostituisce il precedente intervento (del maggio 2014) in materia di normativa **antiriciclaggio** applicabile ai **revisori**, focalizzando l'attenzione sui soggetti con incarichi in enti di interesse pubblico. Si tiene conto, in particolare, degli approfondimenti condotti dall'associazione – anche in esito ad un seminario cui hanno preso parte Consob e UIF – nonché delle novità normative nel frattempo intervenute, ivi inclusa la direttiva [2015/849/UE](#), che, sebbene non ancora recepita, rappresenta un valido riferimento per i futuri orientamenti normativi in materia.

Tutto ciò nella premessa che, al pari di quanto richiesto dal DLgs. [231/2007](#), anche i principi di revisione impongono una **modulazione** dello **sforzo professionale** in funzione del rischio del cliente e che, mentre altri destinatari della disciplina (ad esempio, gli intermediari finanziari) ricoprono un ruolo preventivo, i revisori, per le caratteristiche della loro attività, agiscono, di norma, esclusivamente come *whistleblower* (letteralmente "soffiatore nel fischiello" o "gola profonda") rispetto ad eventuali operazioni di riciclaggio già poste in essere.

Si osserva, quindi, come il revisore, nella profilazione del rischio, debba adottare procedure di acquisizione di informazioni che potrebbero anche non essere correlate all'attività professionale, con un contributo di indagine **aggiuntivo** (dovendo, tra l'altro, considerarsi l'eventuale inclusione nelle liste antiterrorismo, l'attributo di Persona Politicamente Esposta del titolare effettivo e il settore economico in cui lo stesso opera).

In presenza di **rischio non basso** devono essere adottate misure rafforzate di adeguata verifica e, ai fini dell'accettazione e/o del mantenimento dell'incarico, devono essere previsti ulteriori livelli autorizzativi rispetto a quello del socio responsabile dell'incarico professionale (informativa alla funzione antiriciclaggio o specifica approvazione da parte del responsabile della stessa).

Con particolare riguardo all'individuazione del titolare effettivo, il documento sottolinea come, anche per effetto dell'evoluzione normativa, in assenza di un soggetto cui faccia capo il controllo del cliente, sia opportuno che venga individuato **almeno un titolare effettivo**, ossia la persona fisica che esercita gli effettivi poteri decisionali nell'ente/cliente. Si suggerisce, pertanto, di procedere secondo le seguenti modalità: individuare il titolare effettivo in prima istanza seguendo le regole del **controllo societario**; individuare il titolare effettivo in seconda istanza sulla base del criterio **presuntivo** (detenzione, in via diretta o indiretta, di una quota di partecipazione o di diritti di voto superiore al

25% + 1); individuare il titolare effettivo in via residuale in uno o più amministratori che esercitano influenza sulle decisioni societarie (salvo situazione residuale, quindi, occorre individuare sempre almeno un titolare effettivo, rispetto al quale solo in presenza di basso rischio è da escludere l'acquisizione di estremi e copia di un documento di identificazione).

Temporalmente, inoltre, gli obblighi di adeguata verifica devono essere completati **prima** dell'inizio della prestazione professionale. Nell'assunto che le ore vengano rilevate sull'incarico tempestivamente, si ritiene convenzionalmente accettabile completare la registrazione delle informazioni nell'AUI/REA entro 30 giorni dalla data del primo caricamento delle ore sull'incarico.

L'associazione, poi, sottolinea come la segnalazione di operazioni sospette (**SOS**) rappresenti l'obbligo fondamentale del sistema antiriciclaggio. In relazione a tale profilo, un ruolo centrale è svolto dal **patrimonio informativo** della società di revisione, che è acquisito sulla base di un'attività "ex post" e rispetto al quale sono anche ipotizzabili richieste, da parte delle Autorità competenti, connesse ad operazioni segnalate come sospette da altri soggetti.

Ad ogni modo, ai fini della SOS tutto prende piede da un'**anomalia**, vale a dire dalla presenza di uno o più indicatori o schemi elaborati dalle Autorità competenti (senza che tale presenza imponga la SOS, sussistendo comunque il filtro della valutazione del revisore) ovvero di altra situazione che, sebbene non codificata/tipizzata, sia ritenuta anomala alla stregua dell'esperienza del revisore e della conoscenza del cliente. Ciò anche tenendo conto che un'operazione che non dà luogo a rilievi sotto il profilo contabile può essere **comunque significativa** sotto il profilo segnaletico e che operazioni sospette potrebbero comportare conseguenze significative sul piano della revisione, soprattutto in relazione al presupposto della continuità aziendale.

Anche alla luce del confronto con le Autorità competenti, infine, sono elencate le seguenti **anomalie rilevanti** ai fini segnalativi: conti correnti presso paradisi fiscali, rapporti con controparti commerciali prive di collegamenti con il business model della società (ovvero con controparti inusuali o presenti/collegate in liste antiterrorismo), operazioni di rilevante importo effettuate a ridosso della chiusura dell'esercizio senza valide ragioni economiche, transazioni infragruppo con interposizione di società terza, triangolazioni che coinvolgono soggetti collocati in Paesi a rischio, contratti di consulenza fittizi e coinvolgimento del cliente in procedimenti giudiziari, ma solo quando il revisore è in grado di integrare informazioni già note.